

DIRITTO SOCIETARIO

Contratto stipulato dall'amministratore in conflitto di interessi: il punto della Cassazione

di Lucia Recchioni

Seminario di specializzazione

L'INCOMPATIBILITÀ ALLA PROFESSIONE DI DOTTORE COMMERCIALISTA

[Scopri di più >](#)

Con l'**ordinanza n. 9054**, depositata ieri, 21 marzo, la Corte di Cassazione si è soffermata su un'ipotesi di contratto stipulato dall'**amministratore** in **conflitto di interessi**, fornendo interessanti precisazioni.

Una società stipulava **contratti di consulenza ed agenzia pubblicitaria** con un'altra società nella cui compagine societaria aveva una **partecipazione rilevante** (pari al 25%) il **direttore generale** della prima. Il suddetto direttore generale rivestiva anche la carica di **amministratore** nell'altra società.

Il contratto stipulato prevedeva un **corrispettivo notevolmente superiore** a quello di norma praticato tra società per servizi analoghi, assicurando quindi un **significativo vantaggio per l'altra società**.

Si poteva pertanto ritenere che il **direttore generale** avesse sottoscritto i richiamati contratti proprio in vista della sua **fuoriuscita** dalla prima società, potendosi in questo modo garantire un'elevata redditività nella seconda, di cui era sia **socio** che **amministratore**.

Nell'analizzare la questione la **Corte di Cassazione** ha dapprima ritenuto necessario soffermare l'attenzione sulla **corretta interpretazione di tre distinte norme**:

- l'[articolo 1394 cod. civ.](#), disciplinante l'istituto della **rappresentanza**, in forza del quale “*il contratto concluso dal rappresentante in conflitto d'interessi col rappresentato può essere annullato su domanda del rappresentato*, se il conflitto era conosciuto o riconoscibile dal terzo”;
- gli [articoli 2773 e 2391 cod. civ.](#), il primo dei quali disciplinante i casi di **delibera di assemblea dei soci** di SpA approvata con il voto determinante di coloro che presentano

un **interesse in conflitto** con quello della società, mentre, il **secondo**, dedicato agli **interessi degli amministratori delle SpA**, in virtù del quale **l'amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse** che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, **precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata**; se si tratta di **amministratore delegato**, deve altresì **astenersi** dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale, se si tratta di **amministratore unico**, deve **darne notizia anche alla prima assemblea utile**.

A tal proposito la Corte di Cassazione evidenzia che, **nella fattispecie prevista dall'[articolo 1394 cod. civ.](#)**, il **conflitto di interessi si manifesta al momento dell'esercizio del potere rappresentativo** (e, quindi, la disposizione trova applicazione **in assenza di preventiva deliberazione**), mentre le fattispecie previste dalle altre due disposizioni codistiche, ovvero gli **[articoli 2773 e 2391 cod. civ.](#)** si manifestano **al momento dell'esercizio del potere deliberativo** (rispettivamente, in sede di **assemblea** e di **consiglio di amministrazione**).

Nel caso di specie, **non essendovi stata alcuna deliberazione da parte di un organo collegiale, può ritenersi pienamente operate l'[articolo 1394 cod. civ.](#)**.

Ai sensi della richiamata disposizione, pertanto, i giudici d'appello hanno correttamente attribuito rilievo alla **potenzialità del pregiudizio per la parte rappresentata**, non essendo invece necessario provare che l'atto sia stato effettivamente vantaggioso per una parte e svantaggioso per l'altra.

Il **conflitto di interessi tra rappresentante e rappresentato** costituisce quindi **causa di annullabilità del contratto** quando il rappresentante, anziché tendere alla tutela degli interessi del rappresentato, persegua **interessi propri o di terzi**, comunque **inconciliabili** con quelli del rappresentato.

A nulla rileva, poi, la circostanza che **la società fosse a conoscenza del negozio giuridico annullabile, non potendo l'esecuzione del contratto essere idonea a garantire la convalida dello stesso**. Nel caso in esame, infatti, **non trova applicazione il disposto dell'[articolo 2391 cod. civ.](#)**, e, **comunque**, l'approvazione del bilancio **non costituisce ratifica tacita** dell'operato dell'amministratore in conflitto di interessi.

Per la **convalida** degli atti posti in essere dagli amministratori in conflitto di interesse **deve infatti risultare accertata, univocamente, la volontà specifica di fare proprio l'atto posto in essere dal rappresentante**.